

**L'ESPERTO** La manovra toglie un po' di appeal a questi prodotti cancellando l'esenzione fiscale sui rendimenti finanziari a favore degli eredi. Nel mirino le unit linked. Gli interrogativi da chiarire

# Polizze Vita, si cambia

di Francesco Squeo

**S**i riduce l'appeal fiscale delle polizze Vita quale strumento di pianificazione patrimoniale ai fini successori: la legge di Stabilità (articolo 44, comma 23) revoca il regime di esonero dalla legge accordato agli eredi sui rendimenti finanziari generati dagli attivi vestiti in polizza. Permane invece l'esonero di quanto percepito dagli eredi ai fini dell'imposta di successione, benché non si sappia ancora per quanto tempo.

Dal 1° gennaio dell'anno prossimo l'esenzione concernerà soltanto il maggior capitale corrisposto dalla compagnia assicurativa a copertura del rischio demografico. Capitale che nella gran parte dei casi risulta essere piuttosto basso (pochi punti base dei premi corrisposti o del valore della polizza), in quanto il rischio dell'impresa assicurativa è ridotto al minimo, trovando la principale causa della polizza nella vantaggiosità in chiave successoria. Infatti prima della modifica in discorso la normativa consentiva l'assenza di imposizione diretta

## Casse e fondi pensione sulle barricate

di Anna Messia

**S**i accende la rivolta di fondi pensione e casse contro la stretta fiscale prevista nella legge di Stabilità. Se fosse confermato l'aumento del prelievo fiscale per le Casse di previdenza (dal 20% al 26%) e per il secondo pilastro (dall'11,5% al 20%) si tratterebbe di una «gravissima decisione dalle conseguenze pesanti per l'intero sistema della previdenza privata». A scagliarsi contro la decisione del governo è stato, tra gli altri, Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, l'associazione che riunisce le casse previdenziali private e privatizzate. Una decisione definita «sconcertante», e che potrebbe a questo punto far rivedere l'intenzione degli enti di impegnare i risparmi in un fondo che investa nell'economia reale del Paese. «Condannare due milioni di professionisti, le loro famiglie e centinaia di migliaia di dipendenti degli studi professionali a un futuro di prestazioni ridotte, mentre i versamenti previdenziali all'Inps risultano non tas-

sati, semplicemente per avere un maggior gettito nell'immediato significa», ha aggiunto il presidente, «andare in totale controtendenza rispetto alla linea seguita dagli altri Paesi della Ue, alle indicazioni Ocse e alle risoluzioni della Commissione europea». L'intervento «penalizza gli enti di previdenza dei liberi professionisti, mortificando ogni sforzo per aumentare il Welfare e per migliorare le esigue pensioni», ha aggiunto Arcangelo Pirrello, presidente di Epap, l'ente di previdenza di geologi, agronomi e forestali, chimici e attuari. «Occorre che tutti gli enti e tutti gli ordini professionali intervengano in modo tempestivo affinché in Parlamento ci siano emendamenti correttivi», ha aggiunto Pirrello. Mentre per Marco Abatecola, segretario generale di Assofondipensione, «l'aumento della tassazione dell'8,5% sui rendimenti dei fondi è un atto gravissimo che genera incertezza sugli iscritti e rischia di destabilizzare il settore, insieme all'altra misura che prevede il Tfr in busta paga». (riproduzione riservata)

e indiretta su quanto liquidato agli eredi all'atto del decesso del contraente. Va da subito sottolineato che la tempesta si era già profilata all'orizzonte, per gli attacchi portati avanti sia dall'autorità giudiziaria che dalla stessa amministrazione finanziaria. L'oggetto del contendere è la controversa natura assicurativa delle polizze unit-linked, contratte con compagnie as-

sicurative estere (quelle che danno luogo al cosiddetto «fondo dedicato» in polizza), venendo in rilievo piuttosto la vocazione di «prodotto di investimento». La conseguenza sul piano fiscale da ultimo è stata quella di considerare la polizza in quanto «interposta», una sorta di schermo, essendo secondo l'amministrazione finanziaria abusata la possibilità di beneficia-

re del regime di esenzione in maniera indebita. Invero l'articolo 34, comma 4, del decreto 601/73, ora emendato dalla Legge di Stabilità, concerne le agevolazioni fiscali che, per definizione, dovrebbero agevolare chi ne ha bisogno. Viene così riportato dal governo nel giusto alveo il rispetto del principio di capacità contributiva, ponendo le compagnie assicurative nella

condizione (che potrebbe rappresentare un'opportunità) di dover svolgere in maniera più significativa l'attività di assicurazione in senso proprio. Ciò implica che lo scenario dovrebbe condurre per il futuro a polizze a componente mista - assicurativa e finanziaria - con un nuovo bilanciamento tra le due. Insomma, la competizione potrà essere giocata nel proporre il miglior prodotto assicurativo disegnato sulle esigenze del cliente, caso per caso.

**Che questo possa rappresentare il primo passo significativo del governo nell'eliminare i rilevanti benefici per i grandi patrimoni è piuttosto palese.** Non è dato sapere che cosa accadrà per quanto oggi esonerato, ai fini dell'imposta di successione, dall'articolo 12 del decreto legislativo 349 del 31 ottobre 1990, che concerne i beni non compresi nell'attivo ereditario. Il comma 1, lettera c, di tale articolo riguarda «le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio degli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto». Nel citato ultimo caso, se beneficiari della polizza sono gli eredi del contraente defunto, allora quanto percepito con riferimento alla polizza è esente da imposizione. E in futuro? Chi vivrà vedrà. (riproduzione riservata)

Quotazioni, altre news e analisi su [www.milanofinanza.it/polizze](http://www.milanofinanza.it/polizze)

## Ma le private bank tirano comunque un sospiro di sollievo

di Roberta Castellarin e Paola Valentini

**L**a bozza del disegno di legge di Stabilità 2015 mette nel mirino le rendite finanziarie delle polizze Vita. Che finora hanno goduto di una serie di vantaggi fiscali che le hanno fatte diventare uno strumento di primo piano nell'offerta delle private bank. Infatti i capitali percepiti dai beneficiari di polizze Vita in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (invece nel caso di riscatto della polizza i proventi sono tassati al 26%, come le altre rendite finanziarie). Ma ora l'articolo 44 dello schema della legge di Stabilità prevede che in caso di morte dell'assicurato sia esclusa dall'applicazione dell'imposta sui rendimenti finanziari soltanto la quota dei capitali percepiti che si riferiscono alla copertura del rischio demografico. Questo significa che sarà esente dall'imposta sui rendimenti la parte di capitale erogata dalla compagnia in più rispetto al valore finanziario della polizza al momento del decesso. Il resto sarà tassato al 26% (o con l'aliquota del 12,5%

se si tratta di investimenti in titoli di Stato). Quindi in caso di un capitale di 1 milione di euro, ottenuto versando premi per 700 mila euro e con 100 mila euro di copertura versati dalla compagnia, la tassazione sarà applicata ai 200 mila euro di capital gain.

Resta l'altro grande punto di forza delle polizze, ovvero l'esenzione delle imposte di successione. Si tratta di un vantaggio notevole che si associa alla possibilità di scegliere liberamente il beneficiario, pur nel rispetto della quota legittima, perché

i capitali non rientrano nell'asse ereditario. «Oltre al fatto che si tratta solo di un'eventualità, visto che la legge non è stata ancora approvata», spiega Lorenzo Stipulante, country manager per l'Italia di Farad International (società specializzata in soluzioni assicurative per il private banking), «c'è da dire che queste polizze comunque continuano a beneficiare del differimento della tassazione al momento del decesso o del riscatto, elemento che già di per sé genera una migliore ottimizzazione dei portafogli». Secondo Stipulante, «il

governo ha finalmente scoperto le carte in un campo, quello della tassazione delle polizze Vita, in cui non si è mai saputo come sarebbe avvenuto l'inasprimento fiscale». In molti temevano l'inclusione delle polizze nel campo di applicazione delle imposte di successione e di conseguenza la loro inclusione nell'asse ereditario. Si tratta di un punto importante, visto che le imposte di successione oggi in Italia non sono alte rispetto agli altri Paesi europei, ma, stando alle indiscrezioni, prima o poi dovrebbero essere aumentate. «Con questa misura

il nostro settore ottiene certezze e adesso possiamo presentarci ai clienti con minori dubbi», aggiunge Stipulante. Dalla lettura della bozza della legge di Stabilità si evince che tutte le componenti di puro decesso non rientrano nell'applicazione della tassazione sui rendimenti finanziari, indipendentemente dal tipo di polizza in cui sono inserite, ovvero ramo I (polizze tradizionali), ramo III (unit linked e index linked) e ramo V (pura capitalizzazione). «Si tratterà di andare a vedere caso per caso a quanto ammonterà la componente finanziaria», conclude Stipulante. (riproduzione riservata)

### ESEMPIO DI TASSA DI SUCCESSIONE CON E SENZA POLIZZA VITA

Ipotesi: successione del coniuge e di due figli

#### Patrimonio del de cuius:

- Prima casa (valore 800.000 euro)
- Seconda casa (valore 500.000 euro)
- Portafoglio composto da liquidità e titoli per 6 milioni di euro

#### Senza polizza vita:

- Tassa di successione: 4% di 7,3 milioni di euro (valore globale del patrimonio del de cuius) -3 milioni di franchigia
- Tassa di successione da pagare: 172.000 euro

#### Se il patrimonio mobiliare è contenuto in una polizza:

- Tassa di successione: 4% di 1,3 milioni di euro (valore del patrimonio immobiliare del de cuius) -3 milioni di franchigia
- Tassa di successione da pagare = 0 euro Differenza = 172.000 euro

Fonte: elaborazione Farad